

CAPO 1
Finalità, ambito di applicazione e disposizioni comuni

Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilisce:

- a) le modalità di riconoscimento e annullamento della garanzia di origine della produzione di energia da fonti rinnovabili riferite ai seguenti vettori energetici:
 - i. energia elettrica;
 - ii. gas, incluso il biometano;
 - iii. idrogeno, anche in attuazione della riforma 3.1 “*Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno*” della missione 2, Componente 2 del PNRR;
 - iv. energia termica e/o frigorifera;
- b) le modalità di utilizzo delle garanzie di origine da parte dei fornitori di energia nell'ambito dell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- c) le modalità con le quali è verificata la precisione, affidabilità e autenticità delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati Membri.

2. Il presente decreto definisce, altresì:

- a) le modalità per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella propria disponibilità;
- b) criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto valgono tutte le definizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e si applicano le seguenti ulteriori definizioni:

- a) AU: Acquirente Unico S.p.A., soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 presso cui, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 129, è istituito il Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell'energia elettrica e del gas secondo le regole e i procedimenti definiti dall'Autorità;
- b) Autorità o ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- c) Cliente finale: persona fisica o giuridica che preleva l'energia, per la quota di proprio uso finale, dalla rete;
- d) Contratto di vendita di energia rinnovabile: contratto di vendita in cui l'energia venduta, in tutto o in parte, viene commercialmente definita come energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;

- e) CAR: la cogenerazione ad alto rendimento di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011;
- f) CSEA: Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- g) Disclosure o Fuel mix disclosure: sistema di regole e procedure connesse alla determinazione dei mix energetici di approvvigionamento di energia elettrica da parte delle imprese di vendita;
- h) Garanzia di origine o GO: documento elettronico che serve a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili;
- i) GME: Gestore Mercati Energetici – GME S.p.A.;
- j) GSE: Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
- k) Idrogeno rinnovabile: idrogeno di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, salvo quanto previsto dall'atto delegato di cui al paragrafo l'articolo 27, comma 3, della Direttiva 2018/2001/UE.;
- l) Ministero: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- m) Mix energetico residuale: mix energetico nazionale di uno Stato membro non tracciato tramite Garanzie di Origine;
- n) Piattaforma GO (P-GO): piattaforma organizzata e gestita dal GME ai sensi della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011; è l'insieme dei sistemi di trasferimento delle garanzie di origine articolato in piattaforma di mercato (M-GO) e in piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali delle garanzie di origine, ivi incluse quelle risultanti in esito alle procedure concorrenziali per l'assegnazione delle garanzie di origine nella titolarità del GSE (PB-GO);
- o) Rete:
 - 1) con riferimento all'energia elettrica: qualsiasi rete di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi di sistemi di distribuzione chiusi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 210 del 2021 nonché le reti elettriche di distribuzione nella disponibilità delle cooperative storiche o delle nuove cooperative di cui al Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT);
 - 2) con riferimento al gas, ivi incluso il biometano, e l'idrogeno: le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale, del biometano e dell'idrogeno, sia quelle private che le reti con obbligo di connessione di terzi, e i mezzi di trasporto del gas, sia allo stato gassoso che liquido;
 - 3) con riferimento all'energia termica: rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, vale a dire qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica, censita nell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e teleraffrescamento ai sensi della delibera ARERA 574/2018/R/tlr, realizzata prevalentemente su suolo pubblico e finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- p) SII: Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1 bis della legge 13 agosto 2010 n. 129 gestito dall'Acquirente Unico;
- q) Sistema semplice di produzione e consumo: sistema di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 210 del 2021;

- r) Soggetto Obbligato: soggetto che immette in consumo biocarburanti, biometano, biogas per i trasporti, benzina, gasolio e/o metano, individuato in base al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa per i trasporti stradali e ferroviari;
- s) Utente del servizio di dispacciamento in prelievo: soggetto che, ai sensi della delibera ARERA 111/06 e s.m.i. ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento;
- t) Produttore di energia rinnovabile: soggetto che ha diritto a richiedere la qualifica dell'impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili ai fini dell'emissione delle GO. Si intende:
1. con riferimento all'energia elettrica: persona fisica o giuridica che ai sensi dell'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 produce energia elettrica da fonti rinnovabili indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione;
 2. con riferimento al gas, ivi incluso il biometano: persona fisica o giuridica titolare di un impianto di produzione di biometano, ivi inclusi i soggetti che accedono agli incentivi previsti dal DM 2 marzo 2018 e dal DM 15 settembre 2022;
 3. con riferimento all'idrogeno: persona fisica o giuridica che produce idrogeno rinnovabile;
 4. con riferimento all'energia termica: persona fisica o giuridica che produce energia termica da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione, per l'immissione in rete;
- u) Impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili: l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione di energia rinnovabile in energia elettrica da fonti rinnovabili, gas rinnovabile, incluso il biometano, idrogeno rinnovabile o energia termica da fonti rinnovabili. In particolare:
1. con riferimento all'energia elettrica: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare: le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.
 2. con riferimento al gas, ivi incluso il biometano: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla produzione di gas rinnovabile. Per il biometano, esso comprende in particolare: le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la produzione, il convogliamento, il trasporto e l'accumulo di biogas; le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la gestione della biomassa e del digestato; i sistemi di trattamento e purificazione del biogas ai fini della trasformazione in biometano in modo da risultare idoneo all'immissione in rete; i dispositivi di convogliamento e trasporto del biometano, compresi i sistemi di compressione; i dispositivi di trasformazione del biometano in forma liquida; le opere di connessione alla rete; gli impianti e le apparecchiature per l'autoconsumo del biometano; i servizi ausiliari di impianto, nonché i misuratori dell'energia elettrica e termica;
 3. con riferimento all'idrogeno: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla trasformazione dell'energia rinnovabile in idrogeno. Esso comprende in particolare: le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la produzione, il condizionamento termico, la purificazione, lo stoccaggio e la compressione dell'idrogeno in modo da risultare idoneo all'utilizzo finale oppure all'immissione in rete; con specifico riferimento agli impianti di produzione di idrogeno mediante trasformazione dell'energia elettrica in idrogeno per via elettrolitica, anche le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la gestione e il trattamento dell'acqua necessaria al processo elettrolitico; i sistemi di trattamento e purificazione dell'ossigeno prodotto dal

processo elettrolitico; le opere di connessione alla rete e di elettronica di potenza necessarie; i servizi ausiliari di impianto, nonché i misuratori dell'energia elettrica e termica funzionali alla quantificazione dei flussi energetici;

4. con riferimento all'energia termica: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia termica e/o frigorifera, eventualmente, anche sotto forma di calore cogenerato. L'impianto comprende in particolare: le opere e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile, il suo successivo utilizzo per la produzione di energia termica o e i macchinari in centrale che consentono la conversione dell'energia in energia frigorifera. Sono parte integrante della centrale anche i sistemi di pompaggio primari e di accumulo dell'energia termica o frigorifera in centrale;

v) Energia netta prodotta da fonti rinnovabili:

1. con riferimento all'energia elettrica: è la produzione lorda dell'unità di produzione diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di connessione dell'energia alla rete elettrica;
2. con riferimento al gas, ivi incluso il biometano: è la produzione lorda di biometano immesso in rete, compreso eventuale biometano per autoconsumo, diminuita dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto;
3. con riferimento all'idrogeno: è la produzione lorda di idrogeno diminuita dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto
4. con riferimento all'energia termica e/o frigorifera: è la quantità di energia, espressa in MWh, immessa in rete.

Articolo 3

(Registro nazionale delle GO)

1. È istituito presso il GSE il registro nazionale delle GO. Il registro è funzionale alla gestione:
 - a) della qualifica degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini dell'emissione delle GO;
 - b) delle funzionalità relative ai conti proprietà degli operatori economici che vendono e acquistano le GO in ambito nazionale e internazionale;
 - c) delle operazioni di emissione e annullamento delle GO nonché della registrazione sui conti proprietà delle operazioni di trasferimento delle GO.

Articolo 4

(Criteri generali di emissione, validità e annullamento delle GO)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 13 e 15, possono richiedere l'emissione delle GO i produttori di energia da fonti rinnovabili in relazione agli impianti di produzione per i quali abbiano preliminarmente ottenuto apposita qualifica da parte del GSE. La richiesta di qualifica deve essere trasmessa dai produttori al GSE esclusivamente per via telematica, mediante le applicazioni informatiche appositamente rese disponibili dal GSE, secondo le modalità definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 17, comma 1.

2. Il processo di valutazione della richiesta di qualifica da parte del GSE prevede la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'emissione delle GO mediante il controllo delle dichiarazioni, dei dati e della documentazione caricati nel portale, con particolare riferimento:

- a) alla fonte rinnovabile utilizzata;
- b) alla configurazione impiantistica;

- c) alla modalità di collegamento alla rete;
- d) al processo di produzione di energia da fonte rinnovabile.

3. Il GSE, entro 120 giorni dalla richiesta di qualifica, comunica al produttore, mediante il portale dedicato, l'esito della valutazione o eventuale richiesta di integrazione della documentazione trasmessa.

4. Il GSE, per gli impianti qualificati riconosce le GO al produttore su base mensile. Ogni garanzia di origine corrisponde a una quantità standard di 1 MWh di energia netta prodotta e indica, oltre alle informazioni previste al comma 5, se la corrispondente quantità di energia netta prodotta è immessa in rete oppure consumata in sito. Per ogni unità di energia netta prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine ed è garantito che non si verifichino doppi conteggi dello stesso quantitativo di energia.

5. La GO indica almeno:

- a) se riguarda:
 - 1) l'energia elettrica;
 - 2) il gas, incluso il biometano;
 - 3) l'idrogeno;
 - 4) i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento;
- b) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia;
- c) la data di inizio e di fine della produzione;
- d) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la potenza e/o la capacità produttiva dell'impianto di produzione;
- e) se l'impianto ha beneficiato di regimi di sostegno all'investimento e se l'unità energetica ha beneficiato di regimi di sostegno;
- f) la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- g) la data di rilascio;
- h) se la corrispondente quantità di energia netta prodotta è immessa in rete: l'indicazione della rete.

6. Le GO sono valide per un periodo di dodici mesi dalla produzione della relativa unità energetica, al termine del quale non possono essere ulteriormente trasferite e possono essere esclusivamente annullate dal detentore, al più tardi, nei successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di produzione della relativa unità energetica.

7. Il GSE monitora l'implementazione del sistema di Garanzia di Origine e Disclosure nei Paesi membri dell'Unione Europea e negli Stati terzi e riconosce le GO emesse dagli altri Paesi membri che siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 19 della Direttiva UE 2018/2001 nonché alla norma CEN - EN 16325, per le finalità per cui sono istituite. Il GSE, qualora nutra fondati dubbi sulla precisione, affidabilità o autenticità delle GO emesse da altri Paesi, propone al Ministero le proprie motivazioni e il rifiuto di dette GO. Il Ministero decide sul rifiuto delle GO e notifica alla Commissione la propria decisione.

Articolo 5

(Modalità di commercializzazione e registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine)

1. Le GO riferite all'energia da fonti rinnovabili prodotta e immessa in rete possono essere oggetto di negoziazione nelle sedi di contrattazione appositamente predisposte dal GME.

2. In caso di scambio bilaterale al di fuori della sede di contrattazione di cui al comma 1, è previsto l'obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso le piattaforme di registrazione appositamente predisposte dal GME.

CAPO 2

Disposizioni per la certificazione della energia elettrica da fonti rinnovabili e definizione dei criteri e delle modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia elettrica

Articolo 6

(Certificazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Ai fini dell'emissione delle GO nel settore elettrico, il GSE acquisisce le misure dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete dagli impianti di produzione qualificati direttamente dai gestori di rete responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura, secondo modalità definite dal medesimo GSE nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 17, comma 1, previa verifica positiva da parte dell'ARERA. A tal fine, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere dotati di idonee apparecchiature che consentano la misurazione della produzione lorda e dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e immessa in rete. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono quantificati, anche in via forfettaria, secondo modalità definite nell'ambito delle regole applicative.
2. Le GO emesse per la produzione di energia elettrica consumata in sito nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo sono contestualmente annullate a favore del cliente finale e non sono conteggiate nell'ambito della determinazione del mix energetico residuale.
3. Le GO possono essere rilasciate, su indicazione del produttore, direttamente all'acquirente che acquista l'energia nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine. Se l'acquirente coincide con un consumatore finale di energia elettrica, la garanzia di origine è immediatamente annullata a seguito del rilascio.
4. Le GO sono annullate e utilizzate dalle società di vendita per dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili presente nel proprio mix energetico nonché come prova dell'origine rinnovabile dell'energia elettrica fornita ai consumatori nell'ambito di contratti di vendita di energia da fonti rinnovabili.
5. Le GO possono altresì essere annullate dagli utenti del dispacciamento in prelievo al fine di certificare il proprio consumo di energia elettrica da fonte rinnovabile.
6. Le GO annullate dalle società di vendita entro il 31 marzo dell'anno successivo rispetto a quello di produzione sono prese in considerazione ai fini della determinazione della composizione del mix energetico dell'energia elettrica venduta nell'anno precedente.

Articolo 7

(Garanzie di origine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del GSE)

1. Le GO vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest'ultimo nei seguenti casi:

- a) l'impianto si avvale del ritiro dedicato dell'energia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 387 del 2003;
- b) l'impianto si avvale del meccanismo dello scambio sul posto;
- c) l'impianto è incentivato nell'ambito di meccanismi che prevedono il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE;
- d) l'impianto è incentivato nell'ambito di un regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, istituito in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, che non tiene conto del valore di mercato della garanzia di origine.

2. Ai fini dell'emissione delle GO di cui al comma 1, il GSE applica quanto previsto all'articolo 6, comma 1, in relazione alle modalità di acquisizione delle misure dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete.

3. Con riferimento agli impianti di potenza inferiore a 50 kW che rientrano in una delle casistiche di cui al comma 1, il GSE emette GO in relazione alla produzione di energia elettrica aggregata di un impianto virtuale, risultante dalla somma delle produzioni di energia elettrica degli impianti ricompresi nella medesima zona di mercato. Per tali GO, nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 17, comma 1, sono definiti i criteri con cui le informazioni minime di cui all'articolo 4, comma 5, possono essere riportate in forma aggregata.

4. Al fine di assegnare le GO nella propria disponibilità, il GSE organizza procedure concorrenziali ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11 e ss.mm.ii..

Articolo 8

(Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione)

1. In attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 210 del 2021, Allegato 1, le società di vendita di energia elettrica forniscono informazioni ai clienti finali:

- a) sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita nell'anno precedente, anche con riferimento a ciascun contratto, in modo comprensibile e facilmente confrontabile;
- b) sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO₂ e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente.

2 Per l'informativa sull'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, si possono utilizzare le garanzie di origine rilasciate a norma dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ai sensi del presente decreto.

3. Le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica devono basarsi sulla distinzione tra: fonti rinnovabili, gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, lignite, altre fonti. La composizione del mix energetico relativo all'energia venduta dalle società di vendita, nell'anno di riferimento, deve essere indicata in termini percentuali dell'energia venduta per fonte rispetto all'ammontare di energia elettrica complessivamente venduta dall'impresa nel medesimo anno.

4. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili ai clienti finali nel materiale promozionale reso disponibile in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilità consegnate ai clienti alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto. A tal fine, l'ARERA

aggiorna, ove necessario, i propri provvedimenti al fine di definire le modalità standard per la fornitura ai clienti finali delle informazioni relative al mix nazionale, al mix nazionale residuale, del mix di approvvigionamento dell'energia elettrica fornita dalla società di vendita e del mix del contratto di fornitura.

5. Le informazioni relative al mix energetico dell'energia elettrica venduta, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, devono essere riportate nei siti internet delle società di vendita entro il 1° luglio di ogni anno, nonché, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale, uniformandosi agli schemi riportati all'Allegato 1 al presente decreto.

6. Al fine di assicurare tracciabilità e trasparenza delle informazioni fornite ai clienti finali in merito alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta, le società di vendita, Terna, AU e GSE sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le società di vendita comunicano al GSE, secondo le modalità definite nella *“Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa di vendita”* di cui all'articolo 17, relativamente ai due anni precedenti:

- a) la quantità totale di energia elettrica venduta ai propri clienti finali;
- b) la quantità totale di energia elettrica acquistata in Italia;
- c) la quantità totale di energia elettrica importata, con indicazione specifica delle importazioni da paesi terzi;
- d) la quantità totale di energia elettrica venduta ai propri clienti finali come rinnovabile;
- e) le quantità di energia elettrica vendute ai clienti finali come prodotte da fonti rinnovabili nell'ambito di ciascuna offerta contrattuale specificando, per ciascun contratto, i clienti finali associati, ed i relativi punti di consegna dell'energia elettrica, ed i corrispondenti quantitativi di GO annullate.

8. Il GSE, in collaborazione con l'AU, verifica la veridicità e la coerenza delle comunicazioni di cui al comma 8, secondo le modalità definite nella *“Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa di vendita”* di cui all'articolo 17.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai due anni precedenti, Terna trasmette al GSE con riferimento a ciascun impianto e a ciascun produttore, l'energia elettrica immessa in rete e, complessivamente, l'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano suddivisa per le fonti di cui al comma 4 e i dati dei consumi totali nazionali con il dettaglio della quota importata e autoconsumata.

10. Entro il 30 giugno di ogni anno, il GSE determina il mix nazionale di produzione, il mix nazionale residuale nonché, per ciascuna società di vendita, la composizione del mix energetico dell'elettricità da esse venduta. Per tali finalità, il GSE definisce e pubblica, nell'ambito della *“Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa di vendita”* di cui all'articolo 17, le modalità di determinazione dei suindicati mix nonché le modalità con cui le società di vendita, Terna ed Acquirente Unico trasmettono al GSE le informazioni di cui al presente articolo. Il GSE altresì pubblica sul proprio sito istituzionale e sull'apposito portale informatico i suddetti mix.

11. In attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 210 del 2021, al fine di rendere disponibile ai clienti finali uno strumento unico di comparabilità delle informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dalle imprese di vendita, le informazioni di cui al comma 8, come determinate dal GSE, sono rese disponibili nel SII per essere integrate con gli strumenti di confronto delle offerte di cui all'articolo 10 del medesimo decreto secondo modalità definite dall'ARERA con proprio provvedimento.

Articolo 9

(Certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica dei consumatori finali)

1. Con l'obiettivo di favorire la trasparenza e una maggiore responsabilizzazione nelle scelte di consumo di energia elettrica, le GO annullate a favore dei consumatori finali, da parte delle imprese di vendita, quelle annullate direttamente dagli utenti di dispacciamento in prelievo e dai consumatori finali che acquistano l'energia nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine, ivi incluse le pubbliche amministrazioni, possono essere utilizzate dal GSE, su richiesta degli stessi consumatori, per la fornitura di un servizio di monitoraggio e certificazione dei consumi di energia da fonti rinnovabili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, su richiesta dei consumatori finali interessati, il GSE rilascia una certificazione dei consumi rinnovabili sulla base del bilancio fisico dei consumi elettrici, che tiene conto dell'energia prelevata dalla rete elettrica e inclusa nei contratti di fornitura di energia elettrica sottoscritti dai medesimi consumatori finali con le relative società di vendita e nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, nonché dell'energia prodotta e autoconsumata.

3. I flussi informativi e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite nell'ambito della procedura tecnica di cui all'articolo 17, comma 2.

CAPO 3

Disposizioni per la certificazione della produzione di gas da fonti rinnovabili, incluso il biometano, e dell'idrogeno da fonti rinnovabili

Articolo 10

(Disposizioni generali per l'emissione e l'utilizzo delle GO)

1. Ai fini dell'emissione delle GO per la produzione di gas da fonti rinnovabili, il GSE acquisisce le misure del gas da fonti rinnovabili prodotto e di quello immesso in rete dagli impianti qualificati. Le modalità di acquisizione e determinazione delle misure necessarie all'emissione delle GO sono specificate dal GSE nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 17, comma 1.

2. Fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni richiamate al comma 3, al fine di garantire che non siano verificati doppi conteggi dello stesso quantitativo di gas, in particolare che nessun altro rivendichi l'utilizzo del gas acquistato, le GO emesse per la produzione di biometano possono essere utilizzate, alternativamente, per la certificazione della quota rinnovabile dell'energia venduta dalle società di vendita ai clienti finali o per gli adempimenti previsti in ottemperanza alle disposizioni di seguito specificate.

3. Le GO emesse per la produzione di gas rinnovabili da biomassa, incluso il biometano, possono essere utilizzate nell'ambito del sistema di *Emission Trading* qualora siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 39 del Regolamento di esecuzione UE 2018/2066 e ss.mm.ii. e soddisfatti i

requisiti previsti dalle Linee Guida di settore - in particolare dal “*Guidance document: Biomass issues in the EU ETS - MRR Guidance document No. 3*”, aggiornate periodicamente, e da ulteriori previsioni che fissano le modalità operative da seguire per l’attuazione della Direttiva 2003/87/CE.

4. Con riferimento a ciascuna delle finalità di cui al comma 2, il certificato di annullamento della GO reca specifica indicazione dello scopo dell’annullamento.

5. Con riferimento agli impianti di produzione di gas da fonti rinnovabili diversi dal biometano e dall’idrogeno rinnovabile, nelle regole applicative di cui all’articolo 17, il GSE definisce le modalità di emissione e utilizzo delle garanzie di origine in coerenza a quanto definito nella norma CEN - EN 16325, nonché le modalità di emissione delle garanzie di origine del biometano prodotto da impianti diversi da quelli incentivati ai sensi del DM 2 marzo 2018 e del DM 15 settembre 2022.

Articolo 11

(Disposizioni specifiche per la certificazione della produzione di biometano)

1. La qualifica finalizzata all’ottenimento delle GO emesse per la produzione di biometano è rilasciata dal GSE, su richiesta del produttore, nel caso di impianti non incentivati, o contestualmente all’accesso ai regimi di sostegno, nel caso di accesso agli incentivi previsti dal DM 15 settembre 2022, secondo le modalità definite nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 17, comma 1. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 2 marzo 2018 sono automaticamente qualificati ai fini dell’emissione della GO. Le GO emesse per la produzione di biometano da impianti incentivati ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 e D.M. 15 settembre 2022 riportano l’informazione del settore di utilizzo del biometano:

- a) settore trasporti;
- b) altri usi.

In tal caso, le GO possono essere annullate esclusivamente nel settore di utilizzo identificato in fase di emissione.

2. Le GO emesse per la produzione di biometano, oltre alle informazioni previste all’articolo 4, comma 5, possono includere:

- a) l’indicazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva UE 2018/2001;
- b) le emissioni di gas a effetto serra associate alla produzione di biometano;

3. Le GO emesse per la produzione di biometano dagli impianti di produzione incentivati da impiegare nel settore dei trasporti:

- a) anche se riferite a biometano non immesso in rete e consumato in sito, sono rese comunque disponibili al produttore e commercializzabili nella P-GO gestita dal GME;
- b) possono essere annullate solo per l’utilizzo del biometano per il settore trasporti nel territorio italiano e da:
 - i. imprese di vendita di gas naturale per il settore trasporti;
 - ii. gestori o titolari di impianti di distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti.

che dovranno indicare, in fase di annullamento:

- i. informazioni sul cliente finale beneficiario dell’annullamento delle GO, che può essere il cliente finale o l’impianto di distribuzione di gas naturale per i trasporti;
- ii. la tipologia di utilizzo del biometano nel settore trasporti, ad esempio trasporto marittimo, trasporto pesante su gomma, trasporto dei trattori agricoli su strada, etc;
- c) sono escluse dall’utilizzo per le finalità di cui all’articolo 10, comma 3.

4. Le GO emesse per la produzione di biometano dagli impianti di produzione incentivati da impiegare nei settori diversi dai trasporti:

- a) in caso di autoconsumo, sono emesse al produttore e contestualmente annullate;
- b) possono essere annullate solo per l'impiego di biometano nel territorio italiano nel settore altri usi dalle società di vendita di gas naturale, che dovranno indicare, in fase di annullamento, almeno:
 - i. informazioni sul cliente finale beneficiario dell'annullamento delle GO;
 - ii. la tipologia di utilizzo del biometano nel settore altri usi, ovvero il sotto-settore di utilizzo, ad esempio processi industriali, riscaldamento e/o raffrescamento, cogenerazione;
- c) possono essere rilasciate, su indicazione del produttore, direttamente all'acquirente con cui ha sottoscritto un accordo per la vendita di biometano. In tal caso, le GO sono immediatamente annullate.

5. Le GO emesse per la produzione di biometano dagli impianti che non beneficiano di incentivi:

- a) in caso di autoconsumo, sono emesse al produttore e contestualmente annullate;
- b) possono essere annullate dalle società di vendita di gas naturale, che dovranno indicare, in fase di annullamento, almeno:
 - i. informazioni sul cliente finale beneficiario dell'annullamento delle GO;
 - ii. il settore di utilizzo;
- c) possono essere rilasciate, su indicazione del produttore, direttamente all'acquirente con cui ha sottoscritto un accordo per la vendita di biometano. In tal caso, le GO sono immediatamente annullate.

6. Per gli impianti di produzione di biometano qualificati ai sensi del D.M. 2 marzo 2018, l'energia netta prodotta che ha diritto al riconoscimento della GO è definita dal GSE a partire dall'energia incentivata ai sensi del suddetto decreto, diminuita, anche in via forfettaria, della quota dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto, secondo modalità definite dal medesimo GSE nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 17, comma 1.

7. Con riferimento specifico al biometano in forma liquefatta:

- a) se i dispositivi di trasformazione del biometano in forma liquida rientrano nel perimetro di impianto qualificato ai fini dell'emissione delle GO, le GO sono emesse in relazione alla quantità di biometano in uscita dall'impianto di liquefazione;
- b) l'annullamento delle GO emesse per la produzione di biometano, anche in forma gassosa, può essere effettuato anche in relazione alla fornitura di biometano in forma liquida.

Articolo 12

(Disposizioni specifiche per la certificazione della produzione di idrogeno rinnovabile)

1. Gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile possono essere qualificati ai fini del riconoscimento delle GO se soddisfano i seguenti requisiti:

- a) i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del DM 21 settembre 2022; in tale caso, l'energia elettrica approvvigionata per la produzione di idrogeno rinnovabile deve essere certificata mediante l'annullamento di un equivalente numero di GO e la GO emessa per la produzione di idrogeno rinnovabile riporta anche le informazioni relative alla produzione di energia elettrica certificata;
- b) i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del DM 21 settembre 2022; in tal caso, la GO emessa per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è immediatamente annullata.

2. L'immissione dell'idrogeno rinnovabile nella rete del gas naturale non è considerata una conversione energetica.
3. Il consumo di idrogeno prelevato dalla rete del gas naturale può essere certificato esclusivamente mediante l'annullamento di GO relative all'idrogeno prodotto e immesso nella rete del gas naturale. A tal fine, il consumatore finale deve essere titolare di un contratto di fornitura di idrogeno immesso nella rete del gas naturale.
4. La GO per la produzione di idrogeno rinnovabile certifica l'origine rinnovabile dell'idrogeno fornito ai clienti finali.
5. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 4, comma 5, la GO per la produzione di idrogeno rinnovabile riporta l'indicazione della riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita conseguita calcolata così come indicato nelle regole applicative di cui all'articolo 17, comma 1.

Articolo 13

(Garanzie di origine nella disponibilità del GSE)

1. Le GO vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest'ultimo nel caso in cui l'impianto di produzione di gas rinnovabile o di idrogeno rinnovabile è incentivato nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che non tiene conto del valore di mercato della garanzia di origine.
2. Con specifico riferimento agli impianti di produzione di biometano, le GO vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest'ultimo nei seguenti casi:
 - a) l'impianto è incentivato ai sensi del DM 15 settembre 2022, nel caso in cui il produttore benefici della tariffa omnicomprensiva;
 - b) l'impianto è incentivato ai sensi DM 2 marzo 2018.
3. Ai fini dell'emissione delle GO di cui ai commi 1 e 2, il GSE applica quanto previsto all'articolo 10, comma 1, in relazione alle modalità di acquisizione delle misure del gas da fonti rinnovabili prodotto e immesso in rete.
4. Al fine di assegnare le GO nella propria disponibilità, il GSE organizza procedure concorrenziali in analogia a quanto previsto per le GO per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11 e ss.mm.ii.. Fino alla fine dell'anno termico 2022-2023, il GSE può prevedere delle diverse modalità di assegnazione delle GO.

CAPO 4

Disposizioni per la certificazione della produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili

Articolo 14

(Certificazione della produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili)

1. In sede di prima attuazione, si prevede che possano essere qualificati ai fini dell'emissione della GO di cui al presente capo i soli impianti di produzione di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili connessi alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il GSE, su richiesta del produttore, rilascia le GO anche in relazione alla produzione da fonti rinnovabili realizzata da impianti

inclusi negli interventi che beneficiano dei certificati bianchi, sulla base delle misure acquisite secondo quanto stabilito nelle regole applicative di cui all'articolo 17, comma 1.

2. Ai fini dell'emissione delle GO, il GSE acquisisce le misure dell'energia termica e frigorifera prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili direttamente dai soggetti gestori del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento secondo modalità definite dal medesimo GSE nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 17, comma 1, previa verifica positiva da parte dell'ARERA.

3. Il GSE integra le procedure per la qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 al fine di prevedere che la quota parte di energia immessa nelle reti di teleriscaldamento da impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sia certificata esclusivamente con GO.

Articolo 15

(Garanzie di origine della produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili nella disponibilità del GSE)

1. Le GO vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest'ultimo:

- a) nel caso in cui l'impianto di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è incentivato nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che non tiene conto del valore di mercato della garanzia di origine;
- b) per gli impianti riconosciuti come operanti in cogenerazione ad alto rendimento che beneficiano del riconoscimento dei premi stabiliti all'articolo 8, comma 8, del DM 6 luglio 2012.

2. Ai fini dell'emissione delle GO di cui al comma 1, il GSE applica quanto previsto all'articolo 14, comma 2, in relazione alle modalità di acquisizione delle misure del calore o freddo da fonti rinnovabili prodotto e immesso nei sistemi di teleriscaldamento.

3. Al fine di assegnare le GO nella propria disponibilità, il GSE organizza procedure concorrenziali in analogia a quanto previsto per le GO per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11 e ss.mm.ii..

CAPO 5

Ulteriori disposizioni

Articolo 16

(Disposizioni specifiche per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento)

1. In conformità a quanto previsto all'ultimo periodo articolo 4, comma 4, nel caso di impianti CAR alimentati da fonti rinnovabili, non sono rilasciate GO più volte in relazione alla medesima unità di energia: il produttore può richiedere, alternativamente, il rilascio delle GO per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al presente decreto o la garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 10, comma 1, del D.lgs. n.102/2014. In caso di rilascio della GO per la produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere emesse sia GO per la produzione di energia termica sia GO per la produzione di energia elettrica, ciascuna separatamente identificata con l'attributo identificativo della cogenerazione ad alto rendimento.

2. Gli impianti CAR possono essere qualificati ai fini del riconoscimento delle GO in caso di utilizzo del biometano prelevato dalla rete per la produzione di energia elettrica e termica cogenerata. In tal caso, l'impiego di biometano deve essere certificato mediante l'annullamento di un equivalente numero di GO emesse per la produzione di biometano. Nell'ambito della definizione dei provvedimenti di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, sono stabilite le modalità attuative del presente comma, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, e per garantire che la stessa quantità di energia non sia venduta più volte.

Articolo 17 *(Compiti del GSE)*

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE:

- a) definisce e trasmette al Ministero, per l'approvazione, le regole operative connesse alla gestione dei processi relativi alle funzionalità del registro di cui all'articolo 3 comma 1. Le regole operative si conformano ai requisiti stabiliti dal presente decreto e alle previsioni dello standard CEN - EN 16325 predisposto a seguito degli aggiornamenti previsti dall'articolo 19 della direttiva UE 2018/2001. Le regole applicative sono organizzate per sezioni distinte rispetto alla gestione del registro delle GO per la produzione di energia elettrica, del gas, dell'idrogeno e dell'energia termica;
- b) definisce e pubblica, sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, la *“Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa di vendita”*;
- c) rende note le modalità attuative di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Il GSE, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce una procedura tecnica ai fini dell'erogazione del servizio di certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica di cui all'articolo 10. La procedura è trasmessa all'Autorità, che si pronuncia sulla procedura entro trenta giorni dalla data di ricevimento della medesima.

3. Il GSE effettua controlli a campione, documentali e anche tramite sopralluoghi, sugli impianti a fonti rinnovabili allo scopo di accertare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle GO nonché la loro conformità a quanto dichiarato dal produttore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 ai fini del rilascio della relativa qualifica.

4. Il GSE effettua controlli sulle dichiarazioni rese dai venditori e, più in generale, in merito al rispetto delle disposizioni relative alla *Fuel Mix Disclosure*. Il GSE segnala all'ARERA eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte di imprese di vendita, secondo anche quanto disposto dall'articolo 9, comma 7.

5. Nell'ambito delle regole applicative di cui al comma 1, lettera a) sono riportati i corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal GSE per la gestione delle attività di cui al presente decreto.

Articolo 18 *(Flussi informativi)*

1. Per le finalità di cui al presente decreto, il GSE definisce, nelle procedure di cui all'articolo 17, comma 1, le modalità di acquisizione delle misure necessarie all'emissione delle GO da parte di:

- a) gestori di rete e produttori se del caso, con riferimento alle GO di cui al Capo 2 e al Capo 3;
- b) i gestori delle reti di teleriscaldamento e produttori se del caso, con riferimento alle GO di cui al Capo 4.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9, Acquirente Unico e le società di vendita rendono disponibili i dati e le informazioni secondo modalità stabilite nell'ambito della procedura tecnica di cui all'articolo 17, comma 2.

Articolo 19

(Utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle GO nella propria disponibilità relative alle fonti rinnovabili sono versati a CSEA e contribuiscono alla riduzione del gettito necessario per la copertura dei costi dei meccanismi di incentivazione. In particolare:

- a) i proventi derivanti dalla vendita delle GO per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 43 del Testo Integrato Trasporto;
- b) i proventi derivanti dalla vendita delle GO relative all'idrogeno rinnovabile, dall'energia termica da fonti rinnovabili, al gas rinnovabile, a eccezione di quelle afferenti al biometano impiegato nel settore dei trasporti, nella disponibilità del medesimo GSE sono posti a valere sul Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui all'articolo 75 della Regolazione Tariffaria Distribuzione Gas.

2. I proventi derivanti dalla vendita delle GO relative al biometano incentivato impiegato nel settore dei trasporti sono utilizzati dal GSE per ridurre gli oneri a copertura degli incentivi posti a carico dei soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e ss.mm. ii..

3. Con propri provvedimenti, l'ARERA stabilisce le modalità di utilizzo da parte di CSEA dei proventi di cui al comma 1.

Articolo 20

(Disposizioni finali)

1. I criteri e le modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita stabiliti ai sensi del presente decreto trovano applicazione dalla produzione di energia elettrica realizzata a partire dal 1° gennaio 2023. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il D.M. 31 luglio 2009 è abrogato.

2. Il GME adegua le sedi per la contrattazione delle GO e per la registrazione delle GO sulla Piattaforma P-GO e oggetto delle procedure concorrenziali del GSE, predisposte in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6.6 della deliberazione ARERA 28 luglio 2011 Arg/elt 104/11, e i relativi regolamenti di funzionamento, comprensivi dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso, per consentire la commercializzazione e la registrazione delle GO emesse ai sensi del presente decreto e per essere conformi a quanto previsto dal paragrafo 5 dell'Allegato I al decreto legislativo n.210 del 2021.3. La disciplina delle piattaforme P-GO è approvata con decreto del Ministero, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4. L'Autorità aggiorna i propri provvedimenti in materia di condizioni per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia prodotta da fonti rinnovabili in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

5. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità propone al Ministero una

Fonti primarie utilizzate	Composizione del mix energetico per contratto (%)		Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%)		Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%)	
	Anno (n-1)	Anno (n-2)	Anno (n-1)	Anno (n-2)	Anno (n-1)	Anno (n-2)
Fonti Rinnovabili						
Carbone						
Lignite						
Gas Naturale						
Prodotti Petroliferi						
Nucleare						
Altre Fonti						

procedura in materia di determinazione del mix energetico da parte dei fornitori di energia ed utilizzato per la produzione di:

- a) gas rinnovabile fornito ai clienti finali nei settori diversi dal settore dei trasporti;
- b) energia termica prodotta da fonti rinnovabili e immessa nei sistemi di teleriscaldamento.